



COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 *Reg. Delib.*

OGGETTO: “CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – ANNO 2020”

L’anno Duemilaventi addì Dieci del mese di Marzo alle ore 18,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in Seduta di Prima convocazione.

Risultano Presenti:

• GRAZIOLI	SONIA	SINDACO	Presente
• TACCONI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FURULI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• LORENZOTTI	NICOLETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SIGALINI	ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• ASTOLFI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SCHIAVI	ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• GIRANDI	EZIO LUCIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FAIELLO	VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• NEBBIOLO	NICOLAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• CAMERINI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Volpe

La Sig.ra SONIA GRAZIOLI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO :CONFERMA DELL'ALIQUTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

☐ l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

☐ l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

☐ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

☐ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

☐ l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

☐ l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 Febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 in data 28 Febbraio), con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

a) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

b) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 7 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2019, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Richiamato l'art.1comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale che stabilisce quanto segue: *"L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il termine massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'art. 172 del TUEL D.Lgs n. 267/2000"*;

VISTI gli artt. 42, comma 2, lett. f), e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli Numero sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n.7 (sette) i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per quanto in premessa citato e qui integralmente riportato:

1. confermare per l'anno 2020 la medesima aliquote vigente nell'anno 2019 per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, come segue:
☐ Aliquota del 0,80%

2. di quantificare presuntivamente in € 89.750,00 il gettito derivante dalla applicazione dell' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita al precedente punto ;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del Dlgs n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione , ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, del D.l. 16/2012;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 marzo 2020, avente ad oggetto :

**CONFERMA DELL'ALiquOTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
ANNO 2020.**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Il sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta della delibera in oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Pizzale, lì 05.03.2020

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sonia Grazioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO VOLPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.
- Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pizzale, **17 MAR 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO VOLPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pizzale, **17 MAR 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Volpe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.267/2000:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3;

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile art.134 - comma 4 - .

Pizzale, **17 MAR 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Volpe